

Diritto di accesso ai documenti delle Istituzioni europee ed atti processuali: la Corte di giustizia alla ricerca di un equilibrio tra i principi di trasparenza e buon andamento della giustizia.

di Fabio Balducci Romano
Ricercatore di Diritto dell'Unione europea
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Diritto di accesso ai documenti delle Istituzioni europee ed atti processuali: la Corte di giustizia alla ricerca di un equilibrio tra i principi di trasparenza e buon andamento della giustizia.*

di Fabio Balducci Romano

Ricercatore di Diritto dell'Unione europea
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Abstract: L'ambito applicativo del Reg. CE n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comprende non solo i documenti formati da tali istituzioni, ma anche quelli ricevuti da soggetti terzi, tra cui rientrano le altre istituzioni e gli Stati membri.

La circostanza che i documenti – detenuti dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione – siano stati formati da uno Stato membro e presentino un collegamento con procedimenti giurisdizionali non è tale da escludere l'applicazione del suddetto Regolamento, in base al quale occorre esaminare l'eventuale sussistenza di eccezioni al principio di accesso ai documenti ivi previsto.

Ai fini della ripartizione delle spese di lite, la Corte deve tenere conto dell'uso inappropriato delle memorie di causa, commesso dalla parte che le abbia pubblicate in internet. Tale comportamento, infatti, potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia.

1. Con sentenza del 18 luglio 2017¹, la Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione dei limiti del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni. La Grande Sezione, confermando la sentenza del Tribunale, ha statuito che il regolamento n. 1049/2001², relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche alle memorie depositate dagli Stati membri nelle cause cui partecipino dette istituzioni. A giudizio della Corte, gli atti processuali non possono ritenersi in via di principio esclusi dal novero dei documenti accessibili per il solo fatto che si tratta di copie di atti redatti da terzi soggetti, nella specie uno Stato membro, in occasione di un

* Articolo sottoposto a referaggio. Nota a Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione). Sentenza 18 luglio 2017, causa C-213/15 P. *Commissione c. Patrick Breyer e a.*

¹ Corte giust., sent. 18 luglio 2017, causa C-213/15 P, *Comm. e a. c. Patrick Breyer e a.*, EU:C:2017:563, non ancora pubblicata in *Racc. digitale*.

² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, in GU L 145 del 31.5.2001, p. 43 ss. Per un primo commento al regolamento, v.: A. SANTINI, *Il nuovo regime dell'accesso del pubblico ai documenti: la disciplina di attuazione dell'art. 255 del Trattato CE*, in *Dir. Un. Europea*, 2002, p. 443 ss.; sul tema, v. altresì: D.U. GALLETTA, *Trasparenza e governance amministrativa nel diritto europeo*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2006, p. 265 ss.

procedimento giurisdizionale. Eventuali eccezioni al principio di accesso dovranno essere esaminate sulla base delle disposizioni del citato regolamento.

Inoltre, anche se solo ai fini della ripartizione delle spese, la sentenza affronta la questione della pubblicazione online degli atti di causa, ritenendo censurabile il comportamento della parte che, in assenza di autorizzazione, abbia divulgato tramite internet le memorie processuali. Un tale contegno, secondo la Grande Sezione, giustificerebbe la compensazione parziale delle spese del giudizio.

Nonostante la Corte si sia conformata agli orientamenti assunti in casi precedenti, invero in circostanze di fatto molto diverse, la sentenza in commento appare di notevole rilievo, per l'ampiezza e l'attualità dei temi sottesi.

2. Con istanza del 30 marzo 2011, il sig. Patrick Breyer chiedeva alla Commissione, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1049/2001, l'accesso ai documenti relativi alla procedura di infrazione avviata da tale istituzione nei confronti dell'Austria, e relativa alla trasposizione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati personali generali o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica³. In particolare, il sig. Breyer chiedeva di accedere ai documenti della fase precontenziosa e alle memorie depositate nella successiva fase contenziosa della procedura, culminata con sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2010⁴.

La Commissione rigettava inizialmente l'istanza; quindi, in seguito a domanda di conferma del sig. Breyer, accordava accesso parziale ai documenti richiesti; infine, con decisione del 3 aprile 2012, accoglieva l'istanza limitatamente ai documenti della fase precontenziosa, negando l'accesso ad alcuni documenti della fase contenziosa, segnatamente le memorie depositate in causa dalla Repubblica d'Austria. A tale riguardo, la Commissione argomentava che il diritto di accesso di cui al regolamento n. 1049/2001 si riferirebbe soltanto agli scritti difensivi delle istituzioni, ma non potrebbe comprendere anche le memorie

³ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, in *GUL* 105 del 13.4.2006, p. 54 e ss., dichiarata invalida dalla Corte di giustizia con sent. 8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland Ltd. c. Minister for Communications e a.*, cause riunite C-293/12 e C-594/12, in *Racc. digitale*.

⁴ Corte giust., sent. 29 luglio 2010, *Commissione c. Austria*, causa C-189/10, EU:C:2010:455, in *Racc.* I-99.

depositate dalle altre parti in causa, perché ciò non sarebbe consentito dall'articolo 15 del TFUE⁵ e da una specifica disposizione dello Statuto della Corte⁶.

Con ricorso depositato il 30 aprile 2012, il sig. Breyer chiedeva al Tribunale l'annullamento della decisione del 3 aprile 2012, nella parte in cui essa negava l'accesso alle memorie depositate nella cancelleria della Corte dalla Repubblica d'Austria, nel corso della fase contenziosa della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione. In particolare, con unico motivo di doglianza per violazione dell'articolo 2 del regolamento n. 1049/2001, il ricorrente contestava la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione sosteneva che le memorie controverse non potessero rientrare nel novero dei documenti accessibili.

Resisteva la Commissione, sostenendo che le memorie redatte da uno Stato membro nell'ambito di un procedimento giudiziario debbano considerarsi alla stregua di documenti della Corte di giustizia, relativi alla funzione giurisdizionale, e perciò esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE⁷; ragioni di gerarchia delle fonti normative imporrebbero la prevalenza di detta disposizione sul regolamento del 2001, che andrebbe interpretato conformemente a tale norma di diritto primario. Intervenivano nel giudizio il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia, entrambi aderendo alle conclusioni del ricorrente.

⁵ L'art. 15 TFUE, riprodotto in *GUC* 202 del 7.6.2016, p. 23, recita:

«1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.

I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma» (enfasi aggiunte).

⁶ V.: art. 20, comma 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, che stabilisce quanto segue:

«La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi».

⁷ V.: *supra*, nota n. 5.

Con sentenza del 27 febbraio 2015⁸, il Tribunale annullava la decisione della Commissione del 3 aprile 2012 nella parte in cui negava l'accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d'Austria nella causa per infrazione dinanzi alla Corte di giustizia n. C-189/10. L'accoglimento del ricorso si fondava, in sostanza, sulla considerazione che l'istanza del ricorrente aveva ad oggetto documenti ricevuti dalla Commissione nell'esercizio delle proprie competenze e perciò pienamente rientranti nell'ambito del diritto di accesso, ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento n. 1049/2001. Il Tribunale, inoltre, riteneva irrilevante la circostanza che tali memorie fossero state redatte da uno Stato ed indirizzate alla Corte, e soltanto ricevute in copia dalla Commissione, perché il citato regolamento, ad avviso del giudice di prime cure, doveva applicarsi a tutti i documenti detenuti dal Parlamento, dal Consiglio o dalla Commissione, a prescindere da chi ne fosse l'autore o il destinatario⁹. Il Tribunale compensava per metà le spese di lite, ritenendo che il ricorrente avesse utilizzato in modo inappropriato gli atti di causa, pubblicandoli nel proprio sito internet senza autorizzazione.

Con atto di impugnazione dell'8 maggio 2015, la Commissione, sostanzialmente riproponendo i medesimi argomenti già dedotti in primo grado, chiedeva alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale. Resisteva il sig. Breyer, coadiuvato dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Intervenivano nel giudizio di appello altresì il Regno di Spagna e la Repubblica francese, entrambi a sostegno delle conclusioni della Commissione.

In data 18 luglio 2017¹⁰, la Corte confermava la sentenza del Tribunale, disponendo la compensazione per metà le spese del grado di appello, motivata (nuovamente) dall'uso inappropriato degli atti di causa da parte del ricorrente, il quale aveva pubblicato sul proprio sito internet anche le memorie del giudizio di impugnazione.

3. La pronuncia in commento chiarisce i confini del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni legislative ed esecutive, ossia Parlamento, Consiglio e Commissione, cui si applica il regolamento n. 1049/2001. La Corte cita a più riprese il proprio precedente *Svezia e a. c. API e Commissione* del 21 settembre 2010, ma in realtà sembra ampliare la portata del principio ivi affermato: infatti, mentre in quel caso era stata statuita l'applicabilità del diritto di accesso alle memorie depositate in giudizio da un'istituzione, la sentenza in rassegna riguarda una memoria depositata da uno Stato membro nella fase contenziosa di una procedura di infrazione. Sono, dunque, accessibili presso la Commissione, il Parlamento o il Consiglio –

⁸ V. Trib., sent. 27 febbraio 2015, *Patrick Breyer c. Comm.*, causa T-188/12, EU:T:2015:124, in *Racc. digitale*. Per un commento, v.: M. BOTTINO, *Memorie di causa: secondo il Tribunale dell'Unione, pur partecipando della funzione giurisdizionale della Corte, non sono sottratte al diritto di accesso*, 2015, disponibile in eurojus.it.

⁹ In particolare, v.: sent. cit. nota n. 8, punti 47 e s.

¹⁰ V.: *supra*, nota n. 1.

alle condizioni previste dal regolamento del 2001 – tutti gli atti processuali di parte, relativi alle cause cui abbiano partecipato dette istituzioni.

L'iter argomentativo della Corte parte dalla considerazione che il regolamento si applica, sotto il profilo soggettivo, a Parlamento, Consiglio e Commissione; sotto il profilo oggettivo, esso riguarda tutti i documenti detenuti da tali istituzioni. La nozione di documento, inoltre, comprende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal supporto, formato dalle stesse istituzioni, o anche ricevuto da soggetti terzi¹¹.

Da tale ampia definizione consegue che il diritto di accesso riguarda tutti i documenti detenuti dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione purché vertenti, sotto il profilo funzionale, su politiche, iniziative e decisioni di competenza delle istituzioni medesime. In altri termini, l'autore del documento è irrilevante. Per di più, il diritto di accesso non riguarda soltanto documenti collegati all'esercizio della funzione amministrativa o legislativa, ma è esteso a tutte le competenze delle tre istituzioni.

Per rafforzare la motivazione, la sentenza inserisce il regolamento in un quadro normativo più ampio, dominato da tre principi superiori, che aumentano la portata del diritto di accesso: i) l'articolo 15 del TFUE, che introduce un *principio di accesso ai documenti* cui sono soggette tutte le istituzioni, organi ed organismi dell'Unione, compresi la BCE e la Corte limitatamente all'esercizio di funzioni amministrative¹²; ii) l'articolo 1, secondo comma, del TUE¹³, che contiene il principio di trasparenza e iii) l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione¹⁴, relativo al diritto di accesso ai documenti. Tali norme primarie non consentirebbero di interpretare restrittivamente il regolamento n. 1049/2001.

Di fatto, l'orientamento della Grande Sezione amplia il diritto di accesso sino a comprendere, pur se indirettamente, gli atti giurisdizionali. Sul punto, la sentenza sembra voler fugare le perplessità che essa stessa considera evidentemente prevedibili. Ad avviso della Corte, infatti, lo stesso regolamento sul diritto di accesso garantirebbe che l'ostensione di tali documenti avvenga senza pregiudizio delle cause pendenti, e con l'osservanza dei principi di non discriminazione (o parità delle armi in causa) e buona amministrazione della giustizia: a riprova, osserva la sentenza, il regolamento consentirebbe di negare l'accesso ai documenti in circostanze particolari, la cui sussistenza non era peraltro oggetto del giudizio.

¹¹ V.: art. 2 par. 3 del reg. n. 1049/2001, cit. *supra*, nota n. 2: «Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea».

¹² V. *supra*, nota n. 5.

¹³ Tale disposizione, riprodotta in *GUC* 202 del 7.6.2016, p. 16, recita: «Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini».

¹⁴ Tale disposizione, riprodotta in *GUC* 202 del 7.6.2016, p. 402, recita: «Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto».

Di grande interesse, per la sua innovatività, appare altresì la statuizione della Corte sull'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE¹⁵ che, come noto, esenta la Corte di giustizia dall'accesso ai documenti riguardanti la propria funzione giurisdizionale. In proposito, la sentenza afferma: «*In tale contesto, a giusto titolo il Tribunale ha affermato [...] che le memorie controverse non rientrano, tanto quanto quelle redatte dalla Commissione, nell'esclusione dal diritto di accesso ai documenti prevista dall'articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE*»¹⁶.

Affermando che l'esenzione non si applica alle memorie redatte dalle istituzioni o dalle altre parti in causa, di fatto la Corte restringe i confini della segretezza del processo: gli atti processuali delle parti, e anche le domande di pronuncia pregiudiziale, possono essere resi accessibili. Il ragionamento sembra implicitamente estensibile ai documenti depositati dalle parti, alle perizie e ai verbali delle udienze, perché tali documenti, se detenuti dal Parlamento, dal Consiglio o dalla Commissione, potranno essere esibiti, alle condizioni previste dal regolamento.

Al contempo, tuttavia, la sentenza conferma che esistono atti giudiziari sottratti al diritto di accesso. In mancanza di una diretta identificazione di tali documenti, sembra possibile – per esclusione – ipotizzare che la Corte abbia assunto l'orientamento per cui siano segreti o, meglio, non accessibili, gli atti giudiziari *interni*, ossia quelli redatti dalla Corte stessa, quali ricerche, note per la deliberazione, minute di sentenze, appunti concernenti le votazioni dei giudici e simili.

Ad avviso dell'Avvocato generale Bobek, salvo profondi mutamenti della funzione giurisdizionale, tali documenti non dovrebbero ritenersi soggetti al principio di trasparenza, salva la possibilità di un parziale accesso in base al regime degli archivi storici¹⁷. Tuttavia, la sentenza non ha chiaramente statuito in tal senso, preferendo limitarsi a quanto appariva necessario per la decisione del caso.

Non si può escludere, quindi, che in futuro, tornando a pronunciarsi sul tema, la Corte restringa ulteriormente la regola della segretezza. Anzi, come osserva lo stesso Avvocato generale, la BCE, nonostante la prerogativa riconosciuta dall'articolo 15 del TFUE, ha deciso di accordare volontariamente un più ampio accesso ai propri documenti, in base al principio di trasparenza di cui al citato articolo 1 del TUE¹⁸; analoga decisione potrebbe quindi essere presa anche dalla Corte di giustizia. Occorre tuttavia aggiungere che l'eventuale incremento dell'*apertura* degli atti della Corte incontrerebbe comunque il limite dell'articolo 2 dello Statuto, in base al quale i giudici sono obbligati a non divulgare il segreto delle deliberazioni. Senza una modifica di tale disposizione, che peraltro richiederebbe di ricorrere alla

¹⁵ V. *supra*, nota n. 5.

¹⁶ V.: sent. cit. nota n. 1, punto 55.

¹⁷ V.: Corte giust., concl. avv. gen. Bobek, 21 dicembre 2016, causa C-213/15 P, *Comm. e a. c. Patrick Breyer e a.*, EU:C:2016:994, punto 126 e nota n. 60.

¹⁸ V.: concl. Avv. gen., cit. nota n. 17, punto 123.

procedura di revisione dei trattati¹⁹, si potrebbe dubitare della possibilità di divulgare eventuali opinioni dissenzienti dei giudici, mentre sembrerebbe possibile soltanto rendere nota la maggioranza di deliberazione, in modo rigorosamente anonimo.

La delicatezza dell'argomento, sul quale si registra una notevole contrapposizione di opinioni²⁰, ha comprensibilmente indotto la Corte ad ignorare lo stimolo dell'Avvocato generale, volto ad aumentare la pubblicità del processo e degli atti processuali.

4. Meritevole di un breve commento appare, infine, la pronuncia sulle spese.

Nella fattispecie, come accennato sopra, il sig. Breyer aveva pubblicato sul proprio sito internet, in pendenza del giudizio, una copia integrale delle memorie delle parti, astenendosi da commenti ed oscurando soltanto i dati personali.

La Corte ha ritenuto che il sig. Breyer, divulgando gli atti del giudizio di impugnazione tramite internet, ne abbia fatto un uso inappropriato. Secondo la sentenza, tale comportamento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia ed occorre perciò tenerne conto ai fini della ripartizione delle spese di lite.

Sul punto, il ragionamento della Corte non appare del tutto lineare.

Sotto il profilo formale, la Corte assume che il comportamento del sig. Breyer contrasti con l'articolo 171 del regolamento di procedura²¹. Tale disposizione, tuttavia, si limita a regolare la notificazione dell'atto di impugnazione, al fine di instaurare correttamente il contraddittorio; essa però non disciplina affatto la questione della riservatezza degli atti processuali. L'articolo 171 perciò non appare né pertinente né sufficiente per ritenere vietato o *inappropriato* il caricamento online degli atti di causa.

Dal punto di vista sostanziale, la sentenza – come visto sopra – ha fatto uso del principio di trasparenza, di cui all'articolo 1 del TUE, per decidere la causa nel merito. Tuttavia, nonostante il valore attribuito a tale principio, la Corte trascura di indicare le ragioni per cui esso dovrebbe cedere il passo al principio del

¹⁹ A tutela delle prerogative dei giudici, l'art. 281, comma 2, TFUE non consente il ricorso alla procedura legislativa ordinaria per la revisione del Titolo I dello Statuto della Corte, relativo allo statuto dei giudici e degli avvocati generali.

²⁰ Sull'argomento della pubblicazione delle opinioni dissenzienti la letteratura giuridica è molto vasta. Per un sistematico esame del tema nel processo dinanzi alla Corte di giustizia, v.: H.G. SHERMERS-D.F. WAELBROEK, *Judicial Protection in the European Union*, The Hague, VI ed. 2001, p. 736 e ss. La dottrina costituzionalistica ha ampiamente affrontato il tema; ex multis, v.: S. CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta "opinione dissenziente"*, in *Quada. cost.*, 2009, p. 973 e ss.; per un approccio comparatistico, v.: K. KELEMEN, *Dissenting Opinions in Constitutional Courts*, in *German Law Journal*, 2013, Vol. 14, No. 8, p. 1345-1371.

²¹ V. art. 171, par. 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 25 settembre 2012 (GU L 265 del 29.9.2012), come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65) e il 19 luglio 2016 (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 69), che prevede quanto segue: «L'atto di impugnazione è notificato alle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale».

buon andamento della giustizia, ed omette di spiegare quale pregiudizio discenderebbe dalla fedele divulgazione del contenuto di atti processuali, in mancanza di una lesione dei diritti delle parti in causa (come ad es. la riservatezza o la protezione dei dati personali), e senza che alcuno abbia lamentato la lesione del principio della parità delle armi nel giudizio.

Il tema trasparenza dell'azione istituzionale dell'Unione e quello della pubblicità del processo appaiono legati a doppio filo. Per questo motivo, non è affatto agevole comprendere l'apparente contraddittorietà delle due statuizioni contenute nella sentenza in commento: da un lato, la Corte ritiene accessibili presso la Commissione gli atti processuali depositati da un terzo soggetto in una causa e, dall'altro, essa nega ad una parte in causa di pubblicare, peraltro in modo obiettivo, una copia degli atti depositati in giudizio dalla stessa Commissione. Per di più, la Corte, dichiarando accessibili presso la Commissione gli atti giudiziari depositati da uno Stato nel corso di una procedura di infrazione, sembra di fatto essersi spogliata – almeno in parte – del controllo del fascicolo, funzione tradizionalmente attribuita al giudice²², per assegnare al Parlamento, alla Commissione o al Consiglio la responsabilità di decidere²³. Non si spiega, quindi, in che modo la Corte possa impedire la pubblicazione online di atti giudiziari di parte, posto che tali atti sarebbero sottoposti al diritto di accesso di soggetti terzi, non partecipanti al processo.

In questi termini, la decisione della Corte di giustizia sembra non solo un'ingiustificata limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, ma anche un'incomprensibile restrizione del principio di pubblicità del processo. Sarebbe stato forse più prudente seguire il suggerimento dell'Avvocato generale, che aveva saggiamente proposto di ripartire le spese puramente in base al criterio della soccombenza, riservando ad altra occasione l'esame della questione, di ampia portata, della liceità della pubblicazione online degli atti processuali di parte²⁴. Non sembra giusto, comunque, criticare troppo severamente la motivazione, per la limitata portata del dispositivo, che semplicemente compensa per metà le spese di lite.

Non c'è dubbio, tuttavia, che il tema della pubblicazione su internet degli atti processuali dovrà essere oggetto di future pronunce di ben altra portata, in cui la Corte dovrà sforzarsi di fornire una declinazione del principio della pubblicità del processo che sia compatibile con la rapidità ed efficacia dei nuovi mezzi di comunicazione.

²² V.: concl. Avv. gen., cit. nota n. 17, punto 73.

²³ Cfr.: sent. cit. nota n. 1, punto punti 43 e 54.

²⁴ V.: concl. Avv. gen., cit. nota n. 17, punto 156.